Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

(GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012	L 19	6	24.1.2012
►M2	Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio del 27 febbraio 2012	L 54	1	28.2.2012
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012	L 87	45	24.3.2012
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio del 14 maggio 2012	L 126	3	15.5.2012
►M5	Regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio del 15 giugno 2012	L 156	10	16.6.2012
►M6	Regolamento di esecuzione 2012/544/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012	L 165	20	26.6.2012
►M7	Regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio del 25 giugno 2012	L 165	23	26.6.2012
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio del 23 luglio 2012	L 196	8	24.7.2012
►M9	Regolamento di esecuzione (UE) n. 742/2012 del Consiglio del 16 agosto 2012	L 219	1	17.8.2012
►M10	Regolamento (UE) n. 867/2012 del Consiglio del 24 settembre 2012	L 257	1	25.9.2012
►M11	Regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012	L 282	9	16.10.2012
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio del 29 novembre 2012	L 330	9	30.11.2012
►M13	Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio del 10 aprile 2013	L 102	1	11.4.2013
►M14	Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio del 22 aprile 2013	L 111	1	23.4.2013
►M15	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
►M16	Regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013	L 198	28	23.7.2013
►M17	Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio del 13 dicembre 2013	L 335	3	14.12.2013
►M18	Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio del 10 febbraio 2014	L 40	8	11.2.2014
►M19	Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio del 28 maggio 2014	L 160	11	29.5.2014
►M20	Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2014 del Consiglio del 23 giugno 2014	L 183	15	24.6.2014

►**M21**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014	L 217	10	23.7.2014
►**M22**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio del 26 settembre 2014	L 283	9	27.9.2014
►**M23**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio del 20 ottobre 2014	L 301	7	21.10.2014
►**M24**	Regolamento (UE) n. 1323/2014 del Consiglio del 12 dicembre 2014	L 358	1	13.12.2014
►**M25**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio del 26 gennaio 2015	L 20	2	27.1.2015
►**M26**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio del 6 marzo 2015	L 64	10	7.3.2015
►**M27**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/780 del Consiglio del 19 maggio 2015	L 124	1	20.5.2015
►**M28**	Regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio del 28 maggio 2015	L 132	1	29.5.2015
►**M29**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio del 28 maggio 2015	L 132	3	29.5.2015
►**M30**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/961 del Consiglio del 22 giugno 2015	L 157	20	23.6.2015
►**M31**	Regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio del 12 ottobre 2015	L 266	1	13.10.2015
►**M32**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2350 del Consiglio del 16 dicembre 2015	L 331	1	17.12.2015
►**M33**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio del 27 maggio 2016	L 141	30	28.5.2016
►**M34**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1735 del Consiglio del 29 settembre 2016	L 264	1	30.9.2016
►**M35**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio del 27 ottobre 2016	L 293	25	28.10.2016
►**M36**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 del Consiglio del 14 novembre 2016	L 305 I	1	14.11.2016
►**M37**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1996 del Consiglio del 15 novembre 2016	L 308	3	16.11.2016
►**M38**	Regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio del 6 dicembre 2016	L 332	3	7.12.2016
►**M39**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/480 del Consiglio del 20 marzo 2017	L 75	12	21.3.2017
►**M40**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio del 29 maggio 2017	L 139	15	30.5.2017
►**M41**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio del 10 luglio 2017	L 178	1	11.7.2017
►**M42**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio del 17 luglio 2017	L 185	20	18.7.2017
►**M43**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 del Consiglio del 25 settembre 2017	L 246	1	26.9.2017
►**M44**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/282 del Consiglio del 26 febbraio 2018	L 54 I	3	26.2.2018
►**M45**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/420 del Consiglio del 19 marzo 2018	L 75 I	1	19.3.2018
►**M46**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio del 28 maggio 2018	L 131	1	29.5.2018
►**M47**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio del 21 gennaio2019	L 18 I	4	21.1.2019

►**M48**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio del 4 marzo 2019	L 63 I	1	4.3.2019
►**M49**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio del 17 maggio 2019	L 132	1	20.5.2019
►**M50**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione del 5 luglio 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M51**	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio del 17 febbraio 2020	L 43 I	1	17.2.2020
►**M52**	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020	L 168	1	29.5.2020
►**M53**	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1505 del Consiglio del 16 ottobre 2020	L 342 I	1	16.10.2020
►**M54**	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649 del Consiglio del 6 novembre 2020	L 370 I	7	6.11.2020
►**M55**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/29 del Consiglio del 15 gennaio 2021	L 12 I	1	15.1.2021
►**M56**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio del 6 maggio 2021	L 160	1	7.5.2021
►**M57**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021	L 188	18	28.5.2021
►**M58**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio del 15 novembre 2021	L 402 I	1	15.11.2021
►**M59**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2194 del Consiglio del 13 dicembre 2021	L 445 I	7	13.12.2021
►**M60**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio del 21 febbraio 2022	L 40	6	21.2.2022
►**M61**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/299 del Consiglio del 24 febbraio 2022	L 46	1	25.2.2022
►**M62**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/535 del Consiglio del 4 aprile 2022	L 106	1	5.4.2022
►**M63**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione dell'11 aprile 2022	L 114	60	12.4.2022
►**M64**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio del 30 maggio 2022	L 148	8	31.5.2022
►**M65**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio del 21 luglio 2022	L 194	8	21.7.2022
►**M66**	Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio del 23 febbraio 2023	L 56 I	1	23.2.2023
►**M67**	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/844 del Consiglio del 24 aprile 2023	L 109 I	1	24.4.2023
►**M68**	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/890 del Consiglio del 28 aprile 2023	L 114	13	2.5.2023
►**M69**	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio del 25 maggio 2023	L 139	1	26.5.2023

►**M70**	Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio del 17 luglio 2023	L 180	8	17.7.2023
►**M71**	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1498 del Consiglio del 20 luglio 2023	L 183 I	27	20.7.2023
►**M72**	Regolamento (UE) 2023/2877 del Consiglio del 18 dicembre 2023	L 2877	1	19.12.2023
►**M73**	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 del Consiglio del 22 gennaio 2024	L 362	1	22.1.2024
►**M74**	Regolamento (UE) 2024/1497 del Consiglio del 27 maggio 2024	L 1497	1	28.5.2024
►**M75**	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 del Consiglio del 27 maggio 2024	L 1517	1	28.5.2024
►**M76**	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 della Commissione del 10 settembre 2024	L 2465	1	12.9.2024

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 212 del 9.8.2012, pag. 20 (673/2012)
►**C2** Rettifica, GU L 227 del 23.8.2012, pag. 15 (742/2012)
►**C3** Rettifica, GU L 259 del 27.9.2012, pag. 7 (36/2012)
►**C4** Rettifica, GU L 123 del 4.5.2013, pag. 28 (363/2013)
►**C5** Rettifica, GU L 127 del 9.5.2013, pag. 27 (363/2013)
►**C6** Rettifica, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 59 (36/2012)
►**C7** Rettifica, GU L 305 del 24.10.2014, pag. 115 (1105/2014)
►**C8** Rettifica, GU L 29 del 3.2.2017, pag. 69 (2016/2137)
►**C9** Rettifica, GU L 146 del 9.6.2017, pag. 159 (2017/907)
►**C10** Rettifica, GU L 167 del 4.7.2018, pag. 36 (2018/774)
►**C11** Rettifica, GU L 190 del 27.7.2018, pag. 20 (36/2012)
►**C12** Rettifica, GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 31 (2019/798)
►**C13** Rettifica, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 161 (509/2012)
►**C14** Rettifica, GU L 183 del 20.7.2023, pag. 57 (2023/1462)

La presentazione della presente versione consolidata tiene conto delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE relative alle voci dell'elenco delle persone ed entità designate.

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «succursale» di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

b) «servizi di intermediazione»,

   i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

   ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c) «contratto o transazione», qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d) «ente creditizio», un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ([1]), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

e) «petrolio greggio e prodotti petroliferi», i prodotti elencati nell'allegato IV;

f) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g) «ente finanziario»,

   i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);

([1]) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

▼B

ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ([1]), nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;

iii) un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ([2]);

iv) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o

v) un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ([3]), ad eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;

h) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

i) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

j) «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

([1]) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
([2]) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
([3]) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

▼B

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

k) «beni», segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;

l) «assicurazione», un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

m) «riassicurazione», l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

n) «ente creditizio o finanziario siriano»,

i) qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;

ii) qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iii) qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iv) qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;

o) «persona, entità o organismo siriani»,

i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;

p) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

q) «territorio dell'Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M10

r) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([1]).

▼B

CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

▼M16

Articolo 2

1. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

Articolo 2 bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

▼M17

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

▼M17

linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW.

▼M5

Articolo 2 ter

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

3. L'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ([1]). L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

▼M10

Articolo 2 quater

1. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio ([2]), si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell'Unione con destinazione in Siria.

La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente regolamento.

▼M16

2. Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un'autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

([1]) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
([2]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

▼M16

Articolo 2 quinquies

Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.

▼M5

Articolo 3

▼M16

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

_____

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.

▼M7

4. L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:

a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

▼M7

b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

▼M17

5. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW.

▼M13

Articolo 3 bis

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

b) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

▼M17

Articolo 3 ter

L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.

▼B

Articolo 4

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.

3. L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

Articolo 5

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c);

▼B

a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato V, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 6

È vietato:

a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i) siano originari della Siria; o

ii) siano stati esportati dalla Siria;

b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

▼M38

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);

d *bis*) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).

Articolo 6 bis

1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

▼M38

2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:

a) siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e

b) non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ([1]), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ([2]), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ([3]).

▼C8

Articolo 6 ter

▼M38

I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.

▼B

Articolo 7

I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:

a) all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o

([1]) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

([2]) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

([3]) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

▼B

b) all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.

▼M24

Articolo 7 bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

2. Nell'allegato V bis figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti e la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni e di servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato V ter a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono richiesti da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.

▼M24

4. Gli Stati membri interessati informano, entro quatto settimane, gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

5. Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica:

a) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati;

b) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente all'articolo 16, lettera h);

c) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.

▼B

Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:

a) esplorazione di greggio e gas naturale;

b) produzione di greggio e gas naturale;

c) raffinazione;

d) liquefazione di gas naturale.

3. L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.

Articolo 9

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e ►C3 tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria; ◄

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

▼**M16**

Articolo 9 bis

1. In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

   i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

   ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

   iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

   i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

   ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

   e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e sulla destinazione finale della consegna.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 10

1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato «aggiudicato» a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.

Articolo 11

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.

▼M2

Articolo 11 bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VIII, anche non originari dell'Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

2. Nell'allegato VIII figurano l'oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

▼M5

Articolo 11 ter

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato X alla Siria;

▼M5

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale, per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori.

▼M17

Articolo 11 quater

1. È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all'importazione, all'esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:

▼M28

a) i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011; o

▼M17

b) i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari.

▼B

CAPO III

RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

Articolo 12

▼M10

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).

▼B

2. Tale divieto non si applica all'esecuzi0one di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

▼B

CAPO IV

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 13

1. Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:

a) nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o

b) nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

3. Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:

a) «esplorazione di greggio», l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

b) «raffinazione di petrolio greggio», la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

4. I divieti di cui al paragrafo 1:

a) si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:

   i) all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;

   ii) alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;

b) non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:

   i) esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;

   ii) costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.

▼**M16**

Articolo 13 bis

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

   i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

   ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

   iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

   i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

   ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

   e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione.

▼M16

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

CAPO V

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento;

b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

▼M31

1*bis*. L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio ([1]) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;

b) membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

([1]) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

▼M31

c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d) membri dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;

e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;

f) membri delle milizie fedeli al regime;

g) persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche.

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

1*ter*. Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1*bis* non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.

▼B

2. Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.

3. Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼M13

Articolo 16

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II *bis* e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

▼M13

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

▼M38

e) nei casi non contemplati dall'articolo 16 *ter*, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

———————

▼M13

g) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente;

▼M17

h) necessari per l'evacuazione dalla Siria;

▼M18

i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell'OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell'OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

▼M13

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

▼M74

Articolo 16 bis

1. I divieti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 1º giugno 2025 alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

▼M74

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e) da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f) da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2. Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti per l'acquisto o il trasporto di prodotti petroliferi, o finanziamenti associati o assistenza finanziaria, al solo scopo di fornire aiuti umanitari in Siria o fornire assistenza alla popolazione civile in Siria in conformità dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 1.

3. Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

4. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera rilasciata.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 e 4 entro quattro settimane dal rilascio.

▼M38

Articolo 16 ter

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 *ter*.

▼B

Articolo 17

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

▼M13

Articolo 18

1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco figurante nell'allegato II o nell'allegato II *bis*, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato II *bis*;

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 19

1. L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti,

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento; o

▼M13

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

2. L'articolo 14, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 20

In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.

▼M10

Articolo 20 bis

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato II o nell'allegato II *bis* o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II o nell'allegato II *bis* in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché l'autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II *bis*.

Articolo 21

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

a) tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.

▼**M10**

Articolo 21 bis

1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:

a) un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico; o

b) un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;

a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II *bis* e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali.

▼**M13**

Articolo 21 ter

L'articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

▼**M17**

Articolo 21 quater

1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

▼M17

a) un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure

b) un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;

a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.

▼B

Articolo 22

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

CAPO VI

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 23

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.

▼B

Articolo 24

È vietato:

a) vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:

   i) lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

   ii) qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;

   iii) persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

   iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;

c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 25

1. È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:

a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;

b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;

c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.

2. È vietato:

a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;

b) concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

▼B

c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.

▼M16

Articolo 25 bis

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

   i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

   ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

   iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

   i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

   ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

▼M16

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 26

1. È vietato:

a) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i) allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione.

3. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di riassicurazione.

Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.

▼B

4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di tale data.

▼M13

CAPO VI *BIS*

LIMITAZIONI AL TRASPORTO

Articolo 26 bis

1. Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l'accesso agli aeroporti dell'Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:

a) l'aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l'atterraggio sia per scopi non commerciali; o

b) l'aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l'atterraggio sia per scopi non commerciali,

come previsto nella convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago o nell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

▼B

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

▼M24

Articolo 27

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis;

b) qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano;

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b).

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

▼M24

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 27 bis

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 26 bis.

▼B

Articolo 28

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 29

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 30

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 31

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 32

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, esso modifica di conseguenza l'allegato II o l'allegato II bis.

▼M31

2. Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo15, paragrafo 1*bis*, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.

▼B

3. Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 33

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo il 19 gennaio 2012 e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 34

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 35

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

▼B

Articolo 36

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M16

_____

▼M5

ALLEGATO Ia

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *bis*

PARTE 1

Note introduttive

1. Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ([1]).

2. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «N.» si riferiscono al numero dell'elenco di controllo e la colonna intitolata «Descrizione» si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

   NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E.

2. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

([1]) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

▼M5

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A. **ATTREZZATURE**

N.	Descrizione
I.B.1A004	Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, come segue: a) maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; 3. agenti di guerra chimica (CN); oppure 4. «Agenti antisommossa», inclusi: a) α-Bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8); b) [(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1) c) 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4); d) dibenz-(b, f)-1,4-ossazina (CR) (CAS 257-07-8) e) 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9); f) N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); b) abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); c) sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); d) apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di «esplosivi» facenti uso di tecniche di «rivelazione di tracce» (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa). *Nota tecnica* *Per «rivelazione di tracce» si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.* *Nota 1: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.* *Nota 2: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.* *Nota: 1A004 non sottopone ad autorizzazione:* a) *dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone*;

▼**M5**

N.	Descrizione
	b) *apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi:* 1. *settore minerario*; 2. *estrattivo*; 3. *agricolo*; 4. *farmaceutico*; 5. *medico;* 6. *veterinario*; 7. *ambientale*; 8. *della gestione dei rifiuti*; 9. *alimentare.* *Note tecniche:* *1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi «modificati per uso bellico», agenti biologici «modificati per uso bellico», agenti di guerra chimica, «simulanti» o «agenti antisommossa» o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.* *Il «simulante» è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell'addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.*
I.B.9A012	«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: a) «UAV» aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad esempio autopilota con sistema di navigazione inerziale); o 2. capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad esempio controllo televisivo a distanza); b) sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: 1. apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli «UAV» specificati in 9A012.a.; 2. sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7 A nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli «UAV» specificati in 9A012. a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione; 3. apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un «veicolo aereo» con equipaggio in un «UAV» specificato in 9A012. a.; 4. aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere «UAV» ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri).

▼**M5**

N.	Descrizione
I.B.9A350	Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, «veicoli più leggeri dell'aria» o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue: sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di «DMV» inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b. *Nota: Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.* *Nota: il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.* *Note tecniche:* 1. *La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l'impiego su aeromobili, «veicoli più leggeri dell'aria» o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:* a. *laser Doppler*; b. *diffrazione mediante laser frontale.* 2. *In 9A350 «DMV» significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).*

B. **APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE**

N.	Descrizione
I.B.2B350	Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri) ma inferiore a 20 m^3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

▼M5

N.	Descrizione
	b. agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell'agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m^2 e inferiore a 20 m^2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; 9. carburo di silicio 10. carburo di titanio; oppure 11. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

▼**M5**

N.	Descrizione
	e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 9. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; f. apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; o 2. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; g. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; oppure 9. materiali ceramici, come segue: a) carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all'80 % in peso; b) ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso; c) ossido di zirconio; *Nota tecnica* *La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.*

▼**M5**

N.	Descrizione
	h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 9. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; i. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m^3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m^3/ora [alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio); 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. tantalio o «leghe» di tantalio; 9. titanio o «leghe» di titanio; 10. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 11. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; j. inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; oppure 3. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio.

▼**M5**

N.	Descrizione
	Note tecniche: 1. Il *«carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.* 2. *Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.*
I.B.2B351	Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori: a) progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m^3; o b) progettati per rivelare l'attività di inibizione della colinesterasi.
I.B.2B352	Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue: a. mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; *Nota tecnica* *I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004).* b. fermentatori, in grado di coltivare «microrganismi» patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri; *Nota tecnica* *I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.* c. separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. flusso superiore a 100 l/h; 2. componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio; 3. uno o più giunti di tenuta entro l'area di contenimento del vapore; nonché 4. in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura; *Nota tecnica* *I separatori centrifughi includono i decantatori.* d. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue: 1. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m^2; nonché b. aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o 2. che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

▼**M5**

N.	Descrizione
	Nota tecnica *Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l'eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l'uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l'uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l'intera infettività o vitalità microbica.* 2. componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m^2 per ogni componente e progettati per l'uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.; *Nota: 2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l'osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante.* e. apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore; f. apparecchiature protettive e di contenimento, come segue: 1. abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d'aria esterno e funzionanti a pressione positiva; *Nota: 2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.* 2. cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari; *Nota: in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).* g. camere progettate per il confronto aerosol con «microrganismi», virus o «tossine» ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m^3.

C. **MATERIALI**

N.	Descrizione
I.B.1C350	Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e «miscele chimiche» contenenti una o più delle seguenti sostanze: *NB:* VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450 1. tiodiglicole (111-48-8); 2. ossicloruro di fosforo (10025-87-3), 3. metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6), 4. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3), 5. dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1), 6. fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9); 7. tricloruro di fosforo (7719-12-2),

▼**M5**

N.	Descrizione
	8. fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9); 9. cloruro di tionile (7719-09-7); 10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3), 11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7), 12. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7); 13. chinuclidin-3 olo (1619-34-7), 14. fluoruro di potassio (7789-23-3); 15. 2-cloroetanolo (107-07-3), 16. dimetilammina (124-40-3); 17. etilfosfonato di dietile (78-38-6); 18. N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7), 19. fosfito di dietile (762-04-9), 20. cloridrato di dimetilammina (506-59-2); 21. dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4), 22. dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8); 23. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0), 24. acido fluoridrico (7664-39-3); 25. benzilato di metile (76-89-1); 26. dicloruro di metilfosfinile (676-83-5), 27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0), 28. alcool pinacolilico (464-07-3); 29. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L'o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8), 30. fosfito di trietile (122-52-1), 31. tricloruro di arsenico (7784-34-1), 32. acido benzilico (76-93-7), 33. metilfosfonito di dietile (15715-41-0), 34. etilfosfonato di dimetile (6163-75-3), 35. difluoruro di etilfosfinile (430-78-4), 36. difluoruro di metilfosfinile (753-59-3), 37. 3-chinuclidinone (3731-38-2), 38. pentacloruro di fosforo (10026-13-8), 39. pinacolone (75-97-8), 40. cianuro di potassio (151-50-8), 41. bifluoruro di potassio (7789-29-9); 42. bifluoruro di ammonio (1341-49-7), 43. fluoruro di sodio (7681-49-4), 44. bifluoruro di sodio (1333-83-1), 45. cianuro di sodio (143-33-9), 46. trietanolammina (102-71-6), 47. pentasolfuro di fosforo (1314-80-3), 48. diisopropilammina (108-18-9), 49. dietilamminoetanolo (100-37-8), 50. solfuro di sodio (1313-82-2), 51. monocloruro di zolfo (10025-67-9), 52. dicloruro di zolfo (10545-99-0),

▼**M5**

N.	Descrizione
	53. cloridrato di trietanolamina (637-39-8), 54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1), 55. acido Metilfosfonico (993-13-5), 56. dietilMetilfosfonato (683-08-9), 57. dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0); 58. fosfito di triisopropile (116-17-6), 59. etildietanolammina (139-87-7), 60. O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8), 61. O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6), 62. esafluorosilicato di sodio (16893-85-9), 63. acido diclorometilfosfonico (676-98-2), *Nota 1: Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 e.63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.* *Nota 2: 1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 e.62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.* *Nota 3: 1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale*
I.B.1C351	Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine», come segue: a) virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. virus Andes; 2. Virus Chapare; 3. virus Chikungunya, 4. virus Choclo; 5. virus della febbre emorragica del Congo-Crimea, 6. virus delle rompiossa o dengue, 7. virus Dobrava-Belgrado; 8. virus dell'encefalite orientale equina, 9. virus di Ebola, 10. virus Guaranito; 11. virus di Hantaan, 12. virus Hendra (Morbillivirus equino), 13. virus dell'encefalite giapponese, 14. virus di Junin, 15. virus della Foresta di Kyasanur, 16. virus della Laguna Negra; 17. virus della febbre di Lassa, 18. virus Louping ill,

▼M5

N.	Descrizione
	19. Virus Lujo; 20. virus della coriomeningite linfatica, 21. virus di Machupo, 22. virus di Marburg, 23. virus del vaiolo delle scimmie, 24. virus dell'encefalite della Valle Murray, 25. virus Nipah; 26. virus della febbre emorragica di Omsk, 27. virus Oropouche, 28. virus Powassan, 29. virus della febbre valle del Rift, 30. virus Rocio; 31. Virus Sabia; 32. Virus Seoul; 33. Virus Sin nombre; 34. virus dell'encefalite di St. Louis, 35. virus dell'encefalite da zecche (virus dell'encefalite russa primaverile-estiva), 36. virus del vaiolo, 37. virus dell'encefalite equina venezuelana, 38. virus dell'encefalite equina occidentale, 39. virus della febbre gialla; b) rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. coxiella burnetii, 2. bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana), 3. rickettsia prowasecki, 4. rickettsia rickettsii; c) batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. bacillus anthracis, 2. brucella abortus, 3. brucella melitensis, 4. brucella suis, 5. chlamydia psittaci, 6. clostridium botulinum, 7. francisella tularensis, 8. burkholderia mallei (pseudomonas mallei), 9. burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei), 10. salmonella typhi, 11. shigella dysenteriae, 12. vibrio cholerae, 13. yersinia pestis; 14. tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni 15. escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine;

▼**M5**

N.	Descrizione
	d) «tossine» e relative «sottounità di tossine», come segue: 1. tossine Botulinum, 2. tossine Clostridium, 3. conotossina, 4. ricino, 5. sassitossina, 6. tossina Shiga, 7. tossina dello staffilococco aureo, 8. tetrodotossina, 9. verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga, 10. microcistina (Cyanginosin), 11. aflatossine, 12. abrina, 13. tossina del colera, 14. diacetossiscirpenolo-tossina, 15. tossina T-2, 16. tossina HT-2, 17. modexina, 18. volkensina, 19. lectina 1 Viscum album (viscumina); *Nota: 1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:* 1. *essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all'uomo nell'ambito di trattamenti medici*; 2. *essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici*; 3. *essere autorizzate da un'autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici*; e) funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di «colture vive isolate» o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. coccidioides immitis; 2. coccidiodes posadasii. *Nota: 1C351 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini» o le «immunotossine».*
I.B.1C352	Agenti patogeni per gli animali, come segue: a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. virus della febbre suina africana; 2. virus dell'influenza avicola, come segue: a) non caratterizzato; o b) appartenente a quelli definiti nell'allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE [1] ed aventi elevata patogenicità, come segue: 1. virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o

▼**M5**

N.	Descrizione
	2. virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite; 3. virus della bluetongue; 4. virus dell'afta epizootica; 5. virus del vaiolo caprino; 6. virus dell'herpes porcino (morbo di Aujeszky); 7. virus della febbre suina (virus della peste suina); 8. virus di Lissa; 9. virus della malattia di Newcastle; 10. virus della peste dei piccoli ruminanti; 11. enterovirus porcino tipo 9 (virus dell'esantema vescicolare dei suini); 12. virus della peste bovina; 13. virus della malattia esantematica delle pecore; 14. virus della malattia di Teschen; 15. virus della stomatite vescicolare; 16. virus della dermatite modulare del bovino; 17. virus della peste equina; b. micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony); 2. micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae. *Nota: 1C352 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini».*
I.B.1C353	Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue: a) organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354; b) organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle «tossine» specificate in 1C351.d. o le relative «sottounità di tossine». *Note tecniche*: 1. *Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati.* 2. *Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:* a. *in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o*

▼**M5**

N.	Descrizione
	b. *ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante.* *Nota: 1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.*
I.B.1C354	Agenti patogeni per le piante, come segue: a) virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. tymavirus latente andino della patata; 2. viroide del tubero fusiforme della patata; b) batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. xnthomonas albilineans; 2. xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3. xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae); 4. clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum); 5. ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3); c) funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3. microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei); 4. puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici); 5. puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum); 6. magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
I.B.1C450	Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue: *NB:* CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. a. prodotti chimici tossici, come segue: 1. amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati;

▼**M5**

N.	Descrizione
	2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1- propene (382-21-8); 3. CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2); 4. fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5); 5. cloruro di cianogeno (506-77-4); 6. cianuro di idrogeno (74-90-8); 7. cloropicrina: Tricloronitrometano (76-06-2); *Nota 1: Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.* *Nota 2: 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.* *Nota 3: 1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.* b. precursori di prodotti chimici tossici, come segue: 1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio; *Nota: IC450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fonofos: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9).* 2. dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforamidedicloruro; *NB: per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57.* 3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350; 4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350; 5. N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350; *Nota: 1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:* a) *N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati*; b) *sali protonati dell'N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8*; 6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;

▼**M5**

N.	Descrizione
	7. cfr. 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7); 8. metildietanolammina (105-59-9). *Nota 1:* *Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.* *Nota 2:* *1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.* *Nota 3:* *1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.*

([1]) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

D. **SOFTWARE**

N.	Descrizione
I.B.1D003	«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.
I.B.2D351	«Software» diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in 2B351.
I.B.9D001	«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» delle apparecchiature o delle «tecnologie» specificate in 9A012.
I.B.9D002	«Software» appositamente progettato o modificato per la «produzione» delle apparecchiature specificate in 9A012.

E. **TECNOLOGIE**

N.	Descrizione
I.B.1E001	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450.
I.B.2E001	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351
I.B.2E002	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la «produzione» di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352.
I.B.2E301	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.

▼**M5**

N.	Descrizione
I.B.9E001	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 9A012 o 9A350.
I.B.9E002	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate in 9A350.
I.B.9E101	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di «UAV» specificati in 9A012. *Nota tecnica* *In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.*
I.B.9E102	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per «l'utilizzazione» di «UAV» specificati in 9A012. *Nota tecnica* *In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.*

PARTE 2

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

   NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

▼**M5**

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte.

2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

I.C.A. **BENI**

(Materiali e prodotti chimici)

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.C.A.001	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2)	
I.C.A.002	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. nitrometano (CAS RN 75-52-5) 2. acido picrico (CAS 88-89-1)	
I.C.A.003	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) 2. arsenico (CAS 7440-38-2) 3. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) 4. bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) 5. bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) 6. tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4)	

I.C.B. **TECNOLOGIE**

B.001	«Tecnologie» necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzo» degli articoli elencati nella sezione I.C.A. *Nota tecnica:* *il termine «tecnologie» comprende anche il «software».*	

▼M52

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PESONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTITÀ OD ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E 15, PARAGRAFO 1*BIS*

A. **Persone**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bashar (بشـار) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 11.9.1965 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D1903 Sesso: maschile	Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر)(alias Mahir)AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 8.12.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 4138 Carica: Maggiore Generale della 42ª brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4ª divisione corazzata dell'esercito Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; Maggiore Generale della 42ª brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4ª divisione corazzata dell'esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼M75 3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 983 Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza dal gennaio 2024. Ex vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
▼M64 4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Luogo di nascita: Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼M69 5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 014637352 Sesso: maschile	Ex colonnello e capo di un'unità presso la direzione generale d'intelligence (*General Intelligence Directorate Damascus Branch*), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Data di nascita: 20.5.1951 Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D000001300 Sesso: maschile	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal luglio 2019. Ex capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
7.	Amjad (امجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)	Sesso: maschile	Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.	9.5.2011

▼M69

8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011

▼M75

9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قدسية)	Data di nascita: 4.2.1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Passaporto diplomatico n. D0005788 Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso le forze armate siriane, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della direzione d'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.	9.5.2011

▼M52

10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)	Data di nascita: 7.7.1953 Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 e fino a luglio 2019. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	9.5.2011
11.	Mohammad Mouti' MOUAYYAD (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Ariha (Idlib), Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M69				
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961 Luogo di nascita: Al-Shamiyah, Latakia, Siria Documento d'identità n. 06010037444 Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼M52				
13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 1.3.1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia, Siria Passaporti n. 86449 e n. 842781 Sesso: maschile	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
▼M75				
14.	Brigadier General Mohammed BILAL (alias Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)	Data di nascita: 25.5.1971 Sesso: maschile	Quale uno dei principali responsabili del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.	21.10.2014
▼M52				
15.	Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼M75				
16.	Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data di nascita: 1.1.1938 Sesso: maschile	Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
▼M52				
17.	Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)	Data di nascita: 9.2.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)	Data di nascita: 20.5.1966 Passaporto n. 002954347 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.	27.1.2015
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N001820740 Sesso: maschile	Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez Makhlouf e Rami Makhlouf e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente della direzione generale d'intelligence siriana coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.5.2011

▼M75

20.	Bassam (بسام) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Data di nascita: 6.3.1962 Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Consigliere presidenziale per gli affari strategici; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011

▼M46

—				

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M57				
22.	Ihab MAKHLOUF (alias Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. N002848852; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ha interessi commerciali in varie società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. Nel 2020 Ehab Makhlouf ha rilevato le attività commerciali di Rami Makhlouf e il governo siriano gli ha concesso gli appalti per l'amministrazione e la gestione dei mercati esenti da dazi in tutto il paese.	23.5.2011
▼M75				
—				
▼M52				
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)	Funzione: presidente della Riyad Isa Development Corporation. Sesso: maschile	Ex direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime siriano; cugino di primo grado del presidente Bachar al-Assad.	23.6.2011
25.	Brigadiere Comandante Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Data di nascita: 1.9.1957 Luogo di nascita: Yazd, Iran Sesso: maschile	Capo di "Baqiayt Allah", organizzazione culturale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Comandante generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche fino al 21.4.2019, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
—				
27.	Hossein (حسين) TAEB (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Teheran, Iran Sesso: maschile	Direttore del servizio d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ex vicecomandante dei servizi d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M64				
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher al-Assad. È collegato ad attività di contrabbando. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
▼M52				
29.	Ra'if (رئيف) AL-QUWATLY (قُوَّتْلي) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)	Data di nascita: 3.2.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Socio d'affari di Maher al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
30.	Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (مفلح) (alias Muflih)	Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.	1.8.2011
▼M75				
31.	Major General Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Data di nascita: 5.1.1956 Sesso: maschile	Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	1.8.2011
▼M61				
—				
▼M75				
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Data di nascita: 17.1.1967 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.	27.1.2015

▼M75

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di «Wafa lil-Watan» (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani. Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.	
34.	Hayel (هايل) AL-ASSAD (الأسد) (alias Hael al-Asad (هاى‌لالأسد))	Data di nascita: 8.9.1968 Sesso: maschile	Vice di Maher al-Assad; capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolto nella repressione.	23.8.2011
▼M52 35.	Ali (علي) AL-SALIM (السليم) (alias al-Saleem)	Sesso: maschile	Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.	23.8.2011
▼M68 —				
▼M75 37.	Major General Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data di nascita: 5.1.1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.	23.8.2011
▼M52 —				
▼M46 —				
▼M64 —				

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
——				
▼M52				
42.	Brigadier Generale Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana di Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.	23.8.2011
43.	Brigadiere Husam (حسام) SUKKAR (سكر)	Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza in Siria.	23.8.2011
44.	Brigadier Generale Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (alias Zamreni)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.	23.8.2011
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (العنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto n. 0000092405 Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano Grado: Tenente generale, esercito arabo siriano Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Tenente generale e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011
▼M75				
46.	Brigadier-General Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Data di nascita: 3.5.1957 Sesso: maschile	Capo della sezione informazioni della direzione generale d'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)	Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.	23.8.2011

▼M75

48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Data di nascita: 10.8.1953 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Figlio di Ahmad Chehabi Data di nascita: 7.9.1972 Sesso: maschile	Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Cham Holding. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.	2.9.2011

▼M69

50.	Tarif (طريف) AKHRAS (أخرس) (alias Al Akhras (الأخرس)]	Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	2.9.2011

▼M69

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
51.	Issam (عصام) AN-BOUBA (أنبوبا)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 18.3.1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.	2.9.2011
▼M14 ▼C5				
52.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M52				
53.	Adib (أديب) MAYALEH (مايلة) (alias André Mayard)	Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Bassir, Siria Sesso: maschile	Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011.	15.5.2012
54.	Maggiore Generale Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
55.	Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana, sezione di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a.	14.11.2011
▼M75				
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 28.4.1952 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex vicepresidente del Consiglio dei ministri ed ex ministro della difesa. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore delle forze armate siriane. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
▼M52				
57.	Fahd (فهد) (alais Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفريج) (alias al-Freij)	Data di nascita: 1.1.1950 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della difesa. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
58.	Major General Aous (أوس) (alias Aws, Aus) «Ali» ASLAN (أصلان)	Data di nascita: 9.12.1958 Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40ª brigata (4ª divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4ª divisione nel 2015; comandante del 2º corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile.	14.11.2011
59.	General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)	Data di nascita: 19.9.1966 Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza della 4ª divisione, capo del 555º reggimento paracadutisti. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta.	14.11.2011
▼M52				
60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) BERRI (بري)	Sesso: maschile	Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.	14.11.2011
▼M57				
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
▼M52				
62.	Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد)	Luogo di nascita: Damasco, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: vicecapo della direzione generale d'intelligence (alias direzione generale della sicurezza) dal luglio 2012 Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicecapo della direzione generale d'intelligence. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: il o intorno al 3.4.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75 64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Data di nascita: 1.1.1977 Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
▼M52 65.	Maggiore Generale Nazih (نزيه)	Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale d'intelligence. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
▼M75 66.	Major General Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Data di nascita: 28.11.1961 Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal gennaio 2024. Ex capo della direzione d'intelligence militare nominato nel marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d'intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d'intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti.	14.11.2011
▼M52 67.	Maggiore Generale Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)	Sesso: maschile	Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.	14.11.2011
▼M14 ▼C5 68.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M52 69.	Tenente Generale Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (طلاس)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
70.	Maggiore Generale Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)	Sesso: maschile	Vicecapo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data di nascita: 24.10.1960 Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad; sorella del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
72.	Asma (أسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data di nascita: 11.8.1975 Luogo di nascita: Londra, Regno Unito passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020) Cognome da nubile: Al Akhras Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal al Ahmad)	Data di nascita: 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Jadaan Sesso: femminile	Moglie di Maher al-Assad; in quanto tale trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012

▼M69

74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data di nascita: 1.11.1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Numero nazionale siriano: 02020332623 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼M49

—				

▼M52

76.	Maggiore Generale Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011

▼M75

77.	Brigadier Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريه;زغرية) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Data di nascita: 4.2.1955 Sesso: maschile	Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M57				
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي)	Sesso: maschile	Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Attualmente ricopre l'incarico nella trentesima divisione di fanteria mobile della guardia repubblicana	1.12.2011
▼M52				
79.	Maggiore Generale Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhlouf)	Sesso: maschile	Ex comandante della 105ª brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2º corpo. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.	1.12.2011
80.	Maggiore Generale Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (حسون) (alias Hassoun)	Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	1.12.2011
81.	Capitano Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)	Sesso: maschile	Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
▼M75				
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Data di nascita: 1.10.1950 Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
▼M52				
83.	Khald (خالد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
85.	Brigadier Generale Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي)	Carica: Comandante del 154º reggimento Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	Maggiore Generale Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Carica: Comandante della 4ª divisione Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
87.	Major General Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Data di nascita: 10.3.1962 Carica: Comandante del 35° reggimento delle forze speciali Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der'a.	23.1.2012
▼M49				
—				
▼M75				
89.	Major General Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Data di nascita: 16.2.1954 Carica: Comandante della 3ª divisione Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.	23.1.2012
▼M52				
90.	Brigadier Generale Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Carica: Comandante della 65ª brigata Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.	23.1.2012
▼M75				
91.	Major General Fo'ad (فواد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Data di nascita: 3.10.1955 Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.	23.1.2012
▼M52				
92.	Maggiore Generale Bader (بدر) AQEL (عاقل)	Carica: Comandante delle forze speciali Sesso: maschile	Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.	23.1.2012
▼M75				
93.	Brigadier General Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Data di nascita: 10.2.1958 Carica: Comandante del 45° reggimento Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.	23.1.2012
▼M52				
94.	Brigadier Generale Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Carica: Comandante del 45° reggimento Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.	23.1.2012
95.	Brigadier Generale Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Carica: Comandante della 134ª brigata Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.	23.1.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M57				
96.	Generale di brigata Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Carica: comandante del 555° reggimento; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh. Capo del comitato per la sicurezza militare di Hama nel 2018.	23.1.2012
▼M49				
—				
▼M52				
98.	Brigadier Generale Ali (علي) DAWWA	Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.	23.1.2012
▼M75				
99.	Major General Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Data di nascita: 13.1.1976 Carica: Comandante della 106ª brigata della guardia presidenziale Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.	23.1.2012
▼M49				
—				
▼M52				
101.	Wafiq (وفيـق) (alias Wafeeq) NASSER (ناصـر)	Carica: Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare) Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.	23.1.2012
▼M75				
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديـب) (alias Dib, Deeb)	Capo della sezione regionale di Der'a (direzione della sicurezza generale) Data di nascita: 15.11.1961 Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Der'a della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der'a.	23.1.2012
▼M52				
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيـب) (alias al-Khatib, al-Khateeb)	Carica: Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) Sesso: maschile	Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمـت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبـراهيم)	Carica: Maggiore Generale. Capo della polizia di Al-Hassaka. Sesso: maschile	Capo della polizia di Al-Hassaka. Maggiore Generale. Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصـر) (alias Naser) AL-ALI (العلـي) (alias Brigadier Generale Nasr al-Ali)	Carica: Capo della direzione della sicurezza politica. Sesso: maschile	Capo della direzione della sicurezza politica dal luglio 2019. Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
106.	Dr. Wael (وائـل) Nader (نـادر) AL – HALQI (الحلقـي) (alias al-Halki)	Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Provincia di Dar'a, Siria Sesso: maschile	Ex primo ministro, in carica fino al 3.7.2016, ed ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente del consiglio direttivo della Qasyoun Private University.	27.2.2012
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR	Data di nascita: 1.10.1956 Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.	1.12.2011
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلالتي جلالتي)	Data di nascita: 13.6.1945 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	1.12.2011
109.	Imad (عـ) Mohammad (مـد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديـ) KHAMIS (خميـس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبـراهيم) GHALAWANJI (غلاونجـي)	Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex vice primo ministro con delega per i servizi, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3.7.2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيـف) SUWAID (السـويدْ)	Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21.1.2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente della sezione "Amana" del Partito nazionale socialista siriano.	23.3.2012
112.	Hussein (حسـين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فـرزاتْ) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 6.9.1957 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012

▼M75

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضـــل الله) AZZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Data di nascita: 15.3.1960 Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile	Ministro degli Affari presidenziali. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	27.2.2012

▼M64

114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia, in carica almeno fino all'aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Ex capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un'agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.	27.2.2012

▼M57

—				

▼M52

116.	Tayseer (تيســير) Qala (قـلا) AWWAD (عواد)	Data di nascita: 1943 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario.	23.9.2011

▼M57

117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Data di nascita: 1966; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ambasciatore siriano in Iran fino al 2020. Ex ministro dell'informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.9.2011

▼M52

118.	Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Deir ez-Zor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼M69

119.	Sufian (ســفيان) ALLAW (علاو)	Data di nascita: 8.2.1944 Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012

▼M69

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data di nascita: 7.9.1955 Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Ex ministro dell'istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell'amministrazione locale. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Data di nascita: 1.8.1964 Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell'Università privata Al-Sham. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
—				

▼M52

123.	Ghiath (غياث) JERAATLI (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Salamiya, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Hasaka, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن,حسان) AL-SARI (السارِي)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012

▼M75

126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data di nascita: 1.4.1953 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: femminile	Consigliera politica e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta della popolazione civile.	26.6.2012
127.	Brigadier General Sha'afiq (شفيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Data di nascita: 5.7.1956 Luogo di nascita: Al-Zara (Hama), Siria Sesso: maschile	Capo della sezione 215 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Coinvolto nella repressione contro i civili.	24.7.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
128.	Brigadier Generale Burhan (برهان) QADOUR (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sesso: maschile	Ex capo della sezione 291 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
129.	Brigadier Generale Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione 291 del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼M75 130.	Brigadier General Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Data di nascita: 2.11.1946 Sesso: maschile	Ex (2009-2014) capo della sezione 235, detta Palestina (Damasco), del servizio d'intelligence dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼M52 131.	Maggiore Generale Riad (رياض) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼M57 132.	Brigadier Generale Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Data di nascita: 1959; Sesso: maschile	Capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal dicembre 2020. Ex capo della sezione di Bab Tuma (Damasco) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione indagini dell'intelligence dell'aeronautica militare all'aeroporto di Mezze. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d'arresto internazionale per complicità in atti di tortura, «complicità in crimini contro l'umanità» e «complicità in crimini di guerra».	24.7.2012
▼M75 133.	Brigadier General Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Data di nascita: 8.2.1958 Luogo di nascita: Qardaha, provincia di Lattakia, Siria Sesso: maschile	Capo della sezione di Homs del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e dell'uccisione di manifestanti pacifici.	24.7.2012
134.	Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Data di nascita: 15.4.1961 Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione di Der'a (inviato da Damasco a Der'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale.	24.7.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
135.	Brigadier Generale Suhail (سهيل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (العبدالله) (alias al-Abdallah)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
136.	Brigadier Generale Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia della direzione generale d'intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
137.	Brigadier Generale Ibrahim MA'ALA (alias Maala, Maale, Ma'la) (ابراهيم معلا;معلى)	Sesso: maschile	Capo della sezione 285 (Damasco) della generale direzione d'intelligence (ha sostituito il Brigadier Generale Hussam Fendi a fine 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
138.	Brigadier Generale Firas (فراس) AL-HAMED (الحامد) (alias al-Hamid)	Sesso: maschile	Capo della sezione 318 (Homs) della direzione generale d'intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
139.	Major General Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 20.9.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
140.	Brigadier Generale Taha TAHA (طه طه)	Sesso: maschile	Assistente aggiunto del capo della divisione della sicurezza politica. Ex responsabile del sito della sezione di Latakia della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
141.	Bassel (باسل) (alias Basel) BILAL (بلال)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفان)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
143.	Bassam (بسام) AL-MISRI (المصري)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012

▼M57

144.	Maggiore Generale Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Data di nascita: 1957; Sesso: maschile	Ex capo della sezione esteri d'intelligence generale (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo d'intelligence generale presso le ambasciate siriane.	24.7.2012

▼M75

—				

146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Data di nascita: 3.1.1959 Luogo di nascita: Junaynat Ruslan — Darkoush, regione di Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex vicedirettore del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime siriano. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal regime siriano nonché la prassi di sparizione di civili.	24.7.2012

▼M57

147.	Maggiore Generale Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sesso: maschile	Ex governatore del Governatorato di Sweida, nominato dal presidente Bachar al-Assad nel luglio 2016. Ex capo della sezione d'intelligence del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana (2012-2016). Per le funzioni svolte presso il servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.	24.7.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Data di nascita: 8.10.1964 Sesso: maschile	Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente Bashar al-Assad. Ha svolto quasi tutta la sua carriera nella guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (sezione 251) della direzione generale d'intelligence, incaricata di contrastare l'opposizione politica. Quale alto ufficiale, il Generale Mohammed Ali Nasr è direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori.	24.7.2012
▼M52				
149.	Generale Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Sesso: maschile	Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عزالـدين) ISMAEL (إسـماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: intorno alla metà degli anni 1940 (probabilmente 1947) Luogo di nascita: Bastir Regione di Jableh, Siria Sesso: maschile	Generale in pensione e dirigente storico del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, di cui è diventato il capo all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente Bashar al-Assad., Ezzedine Ismael è implicato nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori.	24.7.2012
▼M75				
151.	Samir (سـمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data di nascita: 8.3.1962 Sesso: maschile	Da circa 20 anni è il capo di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri del presidente Bashar al-Assad per la sicurezza (e occupa ufficialmente l'incarico di aggiunto del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza al presidente Bashar al-Assad e a Mohammed Nassif Kheir Bek implica che Samir Joumaa è coinvolto nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori.	24.7.2012
▼M52				
152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex vice primo ministro, responsabile dell'economia, ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M57				
—				
▼M34				
—				

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Data di nascita: 23.12.1958 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ministro dei beni religiosi. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M57				
156.	Hala Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Sesso: femminile	Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M52				
157.	Bassam (بسام) HANNA (حنا)	Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M75				
158.	Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) AL ABDALLAH (العبدالله) (alias al-Abdullah)	Data di nascita: 17.8.1951 Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M52				
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M75				
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Data di nascita: 7.3.1962 Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M69				
—				

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (ســـعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data di nascita: 30.5.1953 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (العساف)	Data di nascita: 13.3.1959 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA-'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Data di nascita: 26.3.1951 Sesso: maschile	Ex ministro dei lavori pubblici. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)	Data di nascita: 5.9.1954 Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M52				
166.	Dr. Lubana (لبانـــة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ex ministra della cultura in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M58				
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data di nascita: 1968 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M49				
—				
▼M52				
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السخني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
170.	Najm (نجم) (alias Nejm) Hamad (حمد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
171.	Dr. Abdul-Salam (عبدالسلام) AL NAYEF (النايف)	Data di nascita: 1959 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M75 172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Data di nascita: 21.7.1962 Sesso: maschile	Capo dell'Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale. Presidente dell'ala dell'intifada del Partito nazionale socialista siriano. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M52 173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)	Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: femminile	Ex ministra di Stato per l'ambiente in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M49 —				
▼M52 175.	Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
176.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) (alias Hussain)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
177.	Jamal (جمال) Sha'-ban (شعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شاهين)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼M53 178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)	Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman Data di nascita: 31.1.1977 Luogo di nascita: Governatorato di Latakia, Siria Carta d'identità n. 06090034007 Sesso: femminile	Razan Othman ha stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione da parte del Consiglio. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio, principalmente attraverso investimenti nel settore immobiliare.	16.10.2012

▼M57

—

▼M52

181.	Suleiman AL ABBAS	Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione siriana da parte del regime siriano.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin TU'MA	Data di nascita: 1959 Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Data di nascita: 1973 Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Data di nascita: 1964 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
185.	Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; o IsmàIl Ismàil)	Data di nascita: 1955 Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Data di nascita: 1966 Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Data di nascita: 13.11.1972 Sesso: maschile	Consigliere del presidente Bashar al-Assad. Ex ministro del turismo. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
▼M52				
189.	Dr. Malek (ملك) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
▼M75				
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1.1.1953 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile	Primo ministro. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
▼M52				
191.	Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)	Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
▼M69				
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data di nascita: 8.8.1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Numero nazionale siriano: 01020018085 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard). Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	23.7.2014
▼M75				
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come The Tiger (alias al-Nimr)	Data di nascita: 10.6.1970 Luogo di nascita: Jableh, provincia di Latakia, Siria Grado: Maggiore Generale	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano dopo il maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Dall'agosto 2019 le «Forze Tigre» sono state rinominate «Forze speciali	23.7.2014

▼M75

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze speciali di missione — Divisione 25, note in precedenza come «Forze Tigre») Sesso: maschile	di missione — Divisione 25» e poste sotto il comando centrale dell'esercito. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	

▼M52

194.	Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Data di nascita: 7.2.1944 Sesso: maschile	Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime siriano.	23.7.2014
199.	Bayan BITAR (alias Dr. Bayan al-Bitar)	Data di nascita: 8.3.1947 Indirizzo: P.O. Box 11037, Damasco, Siria Sesso: maschile	Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT.	7.3.2015
200.	Brigadier Generale Ghassan ABBAS	Data di nascita: 10.3.1960 Luogo di nascita: Homs, Siria Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria) Sesso: maschile	Responsabile della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), entità designata, in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come responsabile della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	7.3.2015

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M34				
201.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M52				
202.	Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼M64				
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd è registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della società britannica Savero Ltd.; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.	7.3.2015
▼M75				
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Data di nascita: 10.8.1960 Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Sesso: maschile	Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno alla Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio –, fornisce sostegno al regime siriano ed è associato a tale entità. È vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015
▼M32				
—				
▼M75				
206.	Major General Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data di nascita: 4.6.1959 Luogo di nascita: Jableh, Siria Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco/Zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della	29.5.2015

▼M75

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Ex capo della polizia militare, membro dell'ufficio per la sicurezza nazionale.	
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (اديب نمر سلامة)	Carica: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco Data di nascita: 26.11.1953 Sesso: maschile	Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani in carica dopo il maggio 2011; vicedirettore della direzione d'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo. Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.	28.10.2016

▼M52

208.	Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale della 155ª brigata e della 157ª brigata dell'esercito siriano in carica dopo il maggio 2011. In quanto Brigadier Generale della 155ª brigata e della 157ª brigata, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.	28.10.2016

▼M75

209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Carica: Maggiore Generale Data di nascita: 4.6.1954 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale della direzione artiglieria e missili della Siria, delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con l'uso di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Carica: Maggiore Generale Data di nascita: 3.7.1955 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con il dispiegamento di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016

▼M75

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data di nascita: 30.6.1966 Sesso: maschile	Membro delle milizie fedeli al regime note come «Kataeb al-Baath» (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime siriano tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.	28.10.2016
▼M52 212.	Ammar AL-SHARIF (alias Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Data di nascita: 26.6.1969 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Cittadinanza: siriana Passaporto siriano — numero: 010312413; — numero di rilascio: 002-15-L093534; — data di rilascio: 14.7.2015; — luogo di rilascio: Damasco-Centro; — data di scadenza; 13.7.2021 Numero nazionale: 060-10276707 Sesso: maschile	Associato a un membro della famiglia Makhlouf (cognato di Rami Makhlouf).	28.10.2016
▼M75 213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Data di nascita: 18.3.1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.	28.10.2016
▼M52 214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sesso: maschile	Ex governatore di Quneitra, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Sesso: maschile	Ex governatore di Hama, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime siriano e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.	28.10.2016

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Sesso: maschile	Ex governatore di Idlib, associato al presidente Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.	28.10.2016
▼M53 217.	Atef NADDAF (عاطف نداف)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M75 218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche dal dicembre 2023. Ex ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhlouf.	14.11.2016
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)	Data di nascita: 15.5.1962 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M53 220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M75 221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Data di nascita: 19.4.1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M53 222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita:Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼M53

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Data di nascita: 15.9.1964 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M53				
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطلي)	Luogo di nascita:Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M75				
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data di nascita: 27.7.1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M52				
226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M75				
—				
▼M52				
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M58				
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M75				
230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Quneitra, Siria Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali e del lavoro. Ex ministra di Stato. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼M53				
231.	Rafe'a Abu SÀAD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
232.	Wafiqa HOSNI (وفيقة حسني)	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
233.	Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما ة القادري)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ministra degli affari sociali (dall'agosto 2015). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼M75

234.	Duraid DURGHAM	Data di nascita: 27.12.1964 Sesso: maschile	Ex governatore della Banca centrale della Siria. È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.	14.11.2016

▼M52

235.	Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (احمد بلول)	Data di nascita: 10.10.1954 Grado: Maggiore Generale Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.	21.3.2017
236.	Saji' DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (ساجي داريش)	Data di nascita: 11.1.1957 Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. In qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22ª divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	21.3.2017

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد إبراهيم)	Data di nascita: 5.8.1964 Grado: Brigadier Generale Vicecomandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana presso l'aeroporto di Hama Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63ª brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63ª brigata a Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) e Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017

▼M75

238.	Badi' MU'ALLA (بديع المعلا)	Data di nascita: 5.4.1961 Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria Grado: Brigadier Generale; Comandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare siriana Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63ª brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63ª brigata a Talmenes (21.4.2014), a Qmenas (16.3.2015) e a Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017

▼M53

239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHÀAR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	30.5.2017

▼M75

240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Data di nascita: 31.12.1977 Sesso: maschile	Ministro dell'economia e del commercio estero. Nominato nel marzo 2017.	30.5.2017

▼M57

241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Data di nascita: 1979; Sesso: femminile	Ministro dello sviluppo amministrativo. Nominata nel marzo 2017.	30.5.2017

▼M52

242.	Samir DABUL (alias Samir Daaboul)	Data di nascita: 4.9.1965 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
243.	Ali WANUS (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Data di nascita: 5.2.1964 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data di nascita: 1960 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Alto ufficiale nella direzione dell'intelligence militare delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	18.7.2017

▼M64

245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di capo di Stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è stato coinvolto nel massacro chimico di Khan Sheikhoun del 4 aprile 2017. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017

▼M75

246.	Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Grado: Maggiore Generale Data di nascita: 1.1.1959 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22ª divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M64				
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Hama, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Ex governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; è associato al presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
▼M52				
248.	Mayzar 'Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Data di nascita: 1954 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.	18.7.2017
▼M49				
—				
▼M52				
250.	Mohammad Safwan KATAN (alias Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)	Sesso: maschile	Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) GHRIWATI (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)	Sesso: maschile	Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
252.	Mohammad Darar KHALUDI (alias Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)	Sesso: maschile	Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
253.	Khaled (خالد) SAWAN (صوان)	Sesso: maschile	Il Dr. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
254.	Raymond (ريمون) RIZQ (رزق) (alias Raymond Rizk)	Sesso: maschile	Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
255.	Fawwaz EL-ATOU (alias Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)	Sesso: maschile	Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
256.	Fayez ASI (alias Fayez al-Asi) (فايز أسي)	Sesso: maschile	Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
257.	Hala SIRHAN (alias Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data di nascita: 5.1.1953 Titolo: medico Sesso: femminile	La Dr. Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche. È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Data di nascita: 17.5.1969 Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018

▼M58

259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018

▼M52

260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Carica: Brigadier Generale; medico; capo dell'Ufficio di sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Dal 2012 è capo della sicurezza del Scientific studies and research centre (SSRC), che opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello in quanto capo della sicurezza dell'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	19.3.2018

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
261.	Maher SULAIMAN (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Luogo di nascita: Lattakia, Siria Carica: Medico; direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco, Siria Sesso: maschile	Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate.	19.3.2018

▼M64

—

▼M52

263.	Zuhair FADHLUN (alias زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	Carica: Capo dell'Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile	Direttore della succursale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) nota come Institute 3000 (alias Institute 5000). In tale veste, è responsabile dei progetti relativi alle armi chimiche, compresa la produzione di agenti chimici e munizioni. A causa della sua posizione di alto livello presso l'SSRC, è associato all'entità designata SSRC.	19.3.2018
264.	Houmam JAZA-'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Data di nascita: 1977 Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011, e successivamente (fino al maggio 2019) membro del consiglio di amministrazione di Syriatel, entità designata dal Consiglio. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.	21.10.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M57				
265.	Mohamad Amer MARDINI (alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Data di nascita: 1959; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼M52				
266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
267.	Issam KHALIL	Data di nascita: 1965 Luogo di nascita: Banias (governatorato di Tartus), Siria Sesso: maschile	Ex ministro della cultura in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼M75				
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem)	Data di nascita: 2.2.1957 Grado: Maggiore Generale Carica: comandante della Brigata Missili 155 Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.	21.10.2014
▼M52				
269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Sesso: maschile	Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività.	21.10.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M62 —				
▼M75				
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Data di nascita: 10.4.1976 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana Wihda FC attraverso una delle sue società, la «Hijaz Company». Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019
▼M52 —				
▼M57 —				
▼M75				
275.	Major General Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Data di nascita: 1.4.1957 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'interno. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Data di nascita: 31.8.1970 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ministro del turismo. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M53				
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data di nascita: 1970; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
▼M52				
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione superiore. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Data di nascita: 1974 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
▼M57				
—				
▼M75				
282.	Anas TALAS (alias طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data di nascita: 25.3.1975 Cittadinanza: siriana Carica: presidente del Talas Group Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae inoltre vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.	21.1.2019

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M64				
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Data di nascita: 2.1.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Passaporto n. N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la «Trillium Private JSC», una società da 15 milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.	21.1.2019
▼M75				
284.	Mazin AL-TARAZI (alias مازن الترزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Data di nascita: 1.9.1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la al-Dana Group Investments LLC, una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019

▼M69

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/ Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20.5.1973 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e turca Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024) Numero nazionale siriano: 06010274705 Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero («Samer Foz Factory») a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019

▼M62

—

▼M75

287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/ Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data di nascita: 1.1.1982 Luogo di nascita: Raqqa, Siria Cittadinanza: siriana Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/ Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria ed è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qaterji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.	21.1.2019

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Data di nascita: 22.8.1978 Cittadinanza: siriana Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio attraverso transazioni commerciali, tra cui il contrabbando di carburante e i trasferimenti d'armi. Yasser Aziz Abbas trae profitto dall'agevolazione delle importazioni di petrolio per conto del regime e sfrutta le sue relazioni con il regime per ottenere accordi e trattamenti preferenziali.	17.2.2020

▼M75

—				

290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطاد, وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 20.6.1976 Cittadinanza: siriana Numero nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020

▼M69

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis Numero nazionale: 06010274747 Passaporto n. 002-14-L169340 Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5 Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding Sesso: maschile	Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell'economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall'accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall'energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l'ISIS (Da'esh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.	17.2.2020

▼M75

292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)	Cittadinanza: siriana Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC Data di nascita: 4.12.1947 Sesso: maschile	Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs (milizia del regime — Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom è responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la società Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare.	17.2.2020

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M64 —				
▼M75 294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Data di nascita: 15.5.1976 Cittadinanza: siriana Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Data di nascita: 10.1.1976 Cittadinanza: siriana Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City.	17.2.2020

▼M53

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.	
▼M58				
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: città di Hama, Siria Sesso: maschile.	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
▼M53				
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوّح)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministro della cultura. Nominata nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
▼M75				
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Data di nascita: 7.4.1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
▼M53				
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: maschile	Ministro della giustizia. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
▼M75				
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965 Luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	16.10.2020
▼M53				
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan Yagi) (كنان ياغي)	Data di nascita: 1976; Luogo di nascita: Salmiya, Hama countryside, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle finanze. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020

▼M53

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خزيم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Ain al-Tinah, Siria; o Lattakia, Syria; Sesso: maschile	Ministro dei Trasporti. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
▼M75 303.	Bassam TOU'MA (a.k.a. TU'MA) (بسام طعمة)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Safita, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
▼M54 304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Data di nascita: 1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro della sanità. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
▼M75 305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
▼M54 306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
307.	Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'energia elettrica. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
▼M75 308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
▼M58 309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: governatorato di Al-Hasakah, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020

▼M54

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
▼M55				
311.	Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Ghasm, governatorato di Daraa, Siria; Sesso: maschile	Ministro degli affari esteri. Nominato nel novembre 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	15.1.2021
▼M75				
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
▼M58				
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'informazione. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
314.	Mohammad SEI-FEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sesso: maschile	Ministro del lavoro e degli affari sociali. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data di nascita: 1980 Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021

▼B

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M59				
316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Carica: colonnello in pensione, membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del Wagner Group Grado: colonnello in pensione Nominativo di chiamata: Siedoy Data di nascita: 5.4.1953 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Parenti/associati: Dimitriy Utkin (fondatore del Wagner Group); Andrey Bogatov (capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group); Sesso: maschile	Direttore esecutivo (capo di Stato maggiore) del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il regime di Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano. Andrey Troshev è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella zona di Deir ez-Zor. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il regime siriano, traendone vantaggio.	13.12.2021
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Carica: capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group Nominativo di chiamata: Brodiaga Numero di identificazione Wagner Group: M-1601 Data di nascita: 14.6.1964 Luogo di nascita: Stary Oskol, regione di Belgorod, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Parenti/associati: Dimitriy Utkin (fondatore del gruppo Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev (membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del gruppo Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group) Sesso: maschile	Capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il regime di Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano. Andrey Bogatov dirige le operazioni del Wagner Group ed è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella battaglia di Palmira. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il regime siriano, traendone vantaggio.	13.12.2021

▼B

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
318.	Hala Tarif AL-MAGHOUT هلا طريف الماغوط	Data di nascita: 30.6.1980 Sesso: femminile	Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
▼M60				
319.	Ghada Adib MHANNA غاده أديب مهنا	Sesso: femminile Data di nascita: 22.5.1948	Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
320.	Shalaa Mohammed MAKHLOUF مخلوف شهلاء محمد	Sesso: femminile Data di nascita: 22.3.1967	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 25.9.1977	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
▼M75				
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Data di nascita: 2.9.1980 Sesso: femminile	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
▼M65				
323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Data di nascita: 1967 Luogo di nascita: Safita, Tartous, Siria Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile	Saleh AL-ABDULLAH è comandante della 16ª brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020. In precedenza è stato il vice del Brigadier Generale Suhail al-Hassan, nella 25ª divisione dell'esercito siriano. È coinvolto nel reclutamento di membri della 16ª brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia. In tale veste, Saleh AL-ABDULLAH è membro delle forze armate siriane con il grado di «colonnello» o grado equivalente o superiore, in carica dopo maggio 2011.	21.7.2022
▼M69				
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Qayrun Sesso: maschile	Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022

▼M69

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data di nascita: 21.2.1974 Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria Numero nazionale siriano: 10090110187 Sesso: maschile	Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher. In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data di nascita: 26.8.1971 Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria Sesso: maschile	Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea «Cham Wings» e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare. In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria.	21.7.2022

▼M67

327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Data di nascita: 18.7.1980; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Wasim Badia al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad. Wasim Badia Al-Assad è inoltre coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. In particolare, è stato coinvolto nella produzione di Captagon ed è responsabile delle spedizioni di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD (alias Samir) سامر كمال الأسد	Data di nascita: 19.5.1973; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Samer Kamal al-Assad è un membro della famiglia Assad. Opera nell'ambito del commercio di stupefacenti, in particolare nella produzione. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD alias Rifa'at مضر رفعت الأسد	Data di nascita: 12.2.1964 Luogo di nascita: Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Mudar Rifaat al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad.	24.4.2023
▼M67				
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Mohammad Shalish ha stretti legami con il regime. È legato ad attività connesse al traffico di droga e, più specificamente, al commercio di Captagon nella regione di Lattakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Data di nascita: 27.8.1981; Luogo di nascita: Bosra Al-Sham, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Waseem Omar al-Masalma è un leader di una milizia fedele al regime. Waseem Omar al-Masalma è coinvolto nel commercio di Captagon gestito dal regime nella Siria meridionale, in particolare a Der'a. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
332.	Amer Tayseer KHITI عامرتيسير خيتي	Data di nascita: 31.7.1980; Luogo di nascita: Douma, governatorato di Rif Dimashq, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amer Tayseer Khiti è un imprenditore di spicco che opera in Siria e ha interessi nel settore immobiliare, nell'edilizia e nell'industria. Ha stretti legami con la famiglia Assad. È sostenitore del presidente al-Assad, per il quale ha organizzato raduni. Amer Tayseer Khiti è inoltre coinvolto in operazioni di contrabbando di Captagon e ha acquistato beni immobili per investire in impianti di imballaggio utilizzati per il contrabbando di droga. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
333.	Abdellatif HAMID (alias Hamida) عبد اللطيف حميدة	Data di nascita: 1.12.1977; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Abdellatif Hamid ha stretti legami con la famiglia Assad. Abdellatif Hamid possiede uno stabilimento ad Aleppo coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتر	Data di nascita: 1977; Luogo di nascita: Zahle, Libano; Cittadinanza: libanese; Sesso: maschile	Nouh Zaiter è associato a membri della famiglia Assad. È coinvolto nel traffico di Captagon in Libano e in Siria. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M75

335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Data di nascita: 11.7.1960 Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Taher Al-Kayali è un uomo d'affari siriano che possiede diverse società, tra cui Neptunus LLC. Attraverso le sue società è coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon, in particolare in termini di trasporto dal porto di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Data di nascita: 9.2.1979 Luogo di nascita: Nasib, Dar'a (Siria) Cittadinanza: siriana Presunta ubicazione: Dar'a, Siria Sesso: maschile	Imad Abu Zureiq è un membro di spicco di una milizia fedele al regime nella Siria sud-occidentale che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano. Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall'economia bellica, compreso il traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75 —				
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Data di nascita: 17.1.1978 Luogo di nascita: Tfail, Libano Cittadinanza: siriana/libanese Sesso: maschile	Hassan Muhammad Daqqou ha stretti legami con la quarta divisione dell'esercito siriano. Daqqou ha istituito un'ampia rete di traffico di droga in Libano e in Siria e ha costruito impianti di produzione di Captagon nei pressi del confine tra Siria e Libano. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Data di nascita: 4.3.1964 Luogo di nascita: Qardaha, Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Jihad Barakat è associato alla famiglia Assad attraverso il matrimonio. È anche leader di una milizia fedele al regime e continua a svolgere diverse funzioni militari e di intelligence per il regime.	24.4.2023
▼M67 340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Data di nascita: 3.10.1985; Luogo di nascita: Siria; Carica: leader di una milizia fedele al regime siriano; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Raji Falhout guida una milizia associata all'intelligence militare siriana. Raji Falhout è inoltre coinvolto nel traffico di droga legato al Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
341.	Muhammad ABDO ASSAAD (alias Asàad) محمد عبده أسعد	Data di nascita: 19.7.1975; Luogo di nascita: Ain Tineh, Zona rurale di Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Zona rurale di Damasco; Altre informazioni identificative: Padre: Abdo Assaad; Sesso: maschile;	Muhammad Abdo Assaad è il leader della milizia Hosn al-Watan, che ha combattuto per conto del regime siriano. Più di recente ha fondato Aman for Protection and Security LLC, che offre servizi di sicurezza privati e opera come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الدبس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Data di nascita: 30.3.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Naher Street, Rawda, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Samer al-Dibis è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo in diversi settori economici, in particolare nell'industria chimica e nel settore immobiliare. È membro del consiglio di amministrazione del consiglio delle imprese siriano-cinese e presidente della camera dell'industria di Damasco e della Zona rurale di Damasco. È anche membro del Parlamento e uno stretto collaboratore di Maher al-Assad. Nell'esercizio di tali funzioni, Samer al-Dibis trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Data di nascita: 1991; Carica: imprenditore; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Al-Malki, Damasco, Siria; Sesso: maschile;	Ali Najib Ibrahim è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo anche nel settore delle telecomunicazioni. Possiede diverse società di comodo, che sono state collegate al regime siriano in tentativi di eludere le sanzioni. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
344.	Jamal ISMAIL (alias Ismael) جمال إسماعيل	Cittadinanza: siriana; Entità associate: direzione generale d'intelligence militare; Sesso: maschile	Jamal al-Ismail era il comandante della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando la sua unità ha ucciso almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entità associate: direzione generale d'intelligence militare	Jamal al-Khatib era ufficiale di comando della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
346.	Osama AL-MALIKI (alias Usama) أسامة المالكي	Data di nascita: 10.2.1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Indirizzo: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria Altre informazioni identificative: Padre: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sesso: maschile	Osama al-Maliki è proprietario di maggioranza di Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Osama al-Maliki pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
▼M67				
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Data di nascita: 1975 Luogo di nascita: Jablah, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Fadi Saqr è un leader della milizia «Forze nazionali di difesa» di Damasco, che combatte per conto del regime almeno dal 2012. È pertanto membro di una milizia fedele al regime. Fadi Saqr faceva parte della catena di comando nel massacro di almeno 41 civili nella città di Tadamon del 13 aprile 2013 («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
▼M75				
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Data di nascita: 1.1.1982 Cittadinanza: siriana Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Persone associate: Fratello: Khodr Taher Entità associate: Castle Security and Protection LLC Altre informazioni identificative: Padre: Ali Taher Sesso: maschile	Ahmad Ali Taher possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
▼M67				
349.	Amjad YOUSSEF (alias Yusuf, Yousef) أمجد يوسف	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amjad Youssef è un ufficiale di mandato nella direzione generale d'intelligence militare siriana. Era un membro della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
350.	Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان	Data di nascita: 19.12.1973 Cittadinanza: siriana Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio d'affari: Ahmad Ali Taher Entità associate: Castle Security and Protection LLC Altre informazioni identificative: Padre: Hassan Ramadan Sesso: maschile	Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Data di nascita: 2.3.1987 Luogo di nascita: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Cittadinanza: siriana Indirizzo: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Numero di carta d'identità nazionale: 10040018920 Nome del padre: Mhanna Nome della madre: Insaf Sesso: maschile	Ali Suleiman era il leader del reggimento di Sahab di una divisione dell'esercito arabo siriano nota come «Forze Tigre». È uno stretto collaboratore di Suhayl Hassan. È stato coinvolto nel finanziamento del regime, anche attraverso il contrabbando di carburante. Trae inoltre vantaggio dalla sua associazione al regime, ad esempio dalle opportunità di sviluppo immobiliare. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
▼M71				
352.	Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمد سقایی	Data di nascita: 1964; Cittadinanza: iraniana; Sesso: maschile	Fereydoun Mohammadi Saghaei è il vicecomandante della forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). È incaricato del progetto di difesa aerea dell'IRGC in Siria. Tale progetto è attuato nel contesto del supporto fornito dall'Iran al regime siriano tramite l'invio di attrezzature e personale militari in Siria. Fereydoun Mohammadi Saghaei sostiene pertanto il regime siriano.	20.7.2023

▼B

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M73				
353.	Mahmoud al-Dj	Data di nascita: 26.7.1983; Luogo di nascita: Tell Rifaat, Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana/libica; Sesso: maschile	Mahmoud al-Dj è un imprenditore di spicco che opera in Siria e possiede diverse società attive in vari settori, come la logistica e il turismo. Facilita transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti, nonché spedizioni di armi e mercenari. Deve la sua posizione ai suoi stretti legami con il regime siriano, da cui lui e le sue imprese traggono vantaggio. Le sue attività, d'altro canto, sostengono il regime siriano e gli consentono di accedere a entrate illecite. Pertanto, trae vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno.	22.1.2024
▼M75				
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم	Data di nascita: 9.4.1983 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Yasser Ibrahim è un consigliere economico di Bashar al-Assad e opera nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad. Insieme ad Ali Najib Ibrahim gestisce una serie di società di comodo e funge da prestanome per le attività commerciali di Bashar al-Assad e Asma al-Assad. Pertanto, Yasser Ibrahim trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	22.1.2024;
▼M73				
355.	Bilal al-Naal (alias al-Nàal)	Data di nascita: 14.4.1975; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Bilal al-Naal è un fondatore e partner di molteplici società commerciali e di investimento in Siria. È membro del consiglio delle imprese siriano-russo, il che gli conferisce un ruolo determinante nei legami economici tra la Russia e il regime siriano. Al-Naal è anche membro del parlamento siriano e un ex membro del consiglio del governatorato di Damasco. Pertanto, Bilal al-Naal è un imprenditore di spicco in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. È inoltre associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban.	22.1.2024

▼**M73**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
356.	Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile	Fahd Darwish è presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana. Inoltre, Darwish detiene e gestisce molteplici imprese in Siria attive in diversi settori, come il commercio e i prodotti farmaceutici. Pertanto, Darwish è un imprenditore di spicco che opera in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	22.1.2024
357.	Mohannad al-Dabbagh	Data di nascita: 6.3.1967; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile	Mohannad al-Dabbagh è cugino di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico «smart card» utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l'egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Mohannad al-Dabbagh trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	22.1.2024
358.	Firas al-Akhras	Data di nascita: 1.3.1978; Luogo di nascita: Londra, Regno Unito; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Firas al-Akhras è il fratello di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico «smart card» utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l'egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Firas al-Akhras trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	22.1.2024

▼M52

B. **Entità**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M64				
1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Detenuta da Rami Makhlouf. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damasco, Siria; Tel. +963 112110059/ 963 112110043; Fax +963 933333149	Detenuta da Rami Makhlouf. Fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
▼M52				
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasco, Siria Tel. +963 112316675 Fax +963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com e-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho. Hamcho International trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	27.1.2015
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
5.	Direzione della sicurezza politica		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
6.	Direzione generale d'intelligence		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
7.	Direzione generale d'intelligence militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
8.	Agenzia dell'intelligence dell'aeronautica militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
9.	Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)	Teheran (Iran)	La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.	23.8.2011

▼**M52**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Mada Transport	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525); Tel. +963 119962	Entità economica che finanzia il regime siriano.	2.9.2011
11.	Filiale della Cham Holding	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525); Tel. + 963 119962	Entità economica che finanzia il regime siriano.	2.9.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square Damasco P.O. Box: 2337 Siria Tel. +963 11 2456777 e 2218602 Fax +963 11 2237938 e 2211186 e-mail: Publicrelations@reb.sy Sito web: www.reb.sy	Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime siriano.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel. +963 115667274; +963 115667271 Fax +963 115667272 Sito web: http://www.addounia.tv Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: SAMA TV (società affiliata); sito web: www.sama-tv.net	Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O. Box 9525 Tel. +963 119962; +963 1166814000; +963 116731044 Fax +963 116731274 e-mail: info@chamholding.sy Sito web: www.chamholding.sy	Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la seconda maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime siriano e che lo sostiene.	23.9.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (alias Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco, Siria Tel. +963 112212345 Fax +963 1144694450 e-mail: sales@eltelme.com Proprietario della società: Maher Dsouki Siti web: www.eltelme.com, www.abrajtec.com	Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damasco, Siria Tel. +963 116858111 Numero di telefono cellulare: +963 933240231	Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.	23.9.2011
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adra Free Zone Area Damasco — Siria Tel. +963 115327266 Numero di telefono cellulare: +963 933526812; +963 932878282 Fax +963 115316396 e-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco	La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf.	23.9.2011

▼M64

18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900; Tel. +963 11 61 26 270; Fax +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Sito web: http://syriatel.sy/	Fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa almeno il 50 % dei suoi utili al governo.	23.9.2011

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
19.	ChamPress TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco, Siria Tel. +963 112260805 Fax +963 112260806 e-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net	Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper, Damasco, Duty Free Zone Tel. +963 112137400 Fax +963 112139928	Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria	Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.	1.12.2011
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco, Siria Tel. +963 112725499 Fax +963 112725399	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco, Siria Tel/Fax +963114471080	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011

▼M64

24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria; Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com e shaamco@mail.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics — Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011

▼**M64**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Handasieh — Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Street, Damasco, Siria e P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria e P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria; Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@NET.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011

▼**M52**

27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria	Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria Tel. +963 113141635 Fax +963 113141634 e-mail: info@gpc-sy.com	Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660; Damasco, Siria Tel. +963 116183333; +963 1131913333 Fax +963 116184444; +963 1131914444 Email: afpc@afpc.net.sy	Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572; Damasco, Siria Tel. +963 112228200; +963 112227910 Fax +963 112228412	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria Tel. +963 112227604; +963 112218376 Fax +963 112210124	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
32.	Saving Bank (alias Savings Bank; nota in precedenza come The General Establishment of Mail Saving Fund; nota in precedenza come The Post Saving Fund)	Siria-Damasco – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax +963 112244909; +963 112453471 Tel. +963 112228403 e-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank (alias Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; "ACB")	Agricultural Cooperative Bank Building, Damasco Tajhez, P.O. Box 4325, Damasco, Siria Tel. +963 112213462; +963 112221393 Fax +963 112241261 Sito web: www.agro bank.org	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼M64

34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano; Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libano Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libano Tel. +961 1741666; Fax +961 1738214; Sito web: www.slcb.com.lb	Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.1.2012

▼M52

35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120; Damasco, Siria Tel. +963 116621175; +963 116621400 Fax +963 116621848	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
36.	Ebla Petroleum Company (alias Ebeo)	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P. O. Box 9120, Damasco, Siria Tel. +963 116691100	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
37.	Dijla Petroleum Company Building No.	653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼M64

38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254 Tel. +961 011 - 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Sito web: https://www.cb.gov.sy/	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	27.2.2012

▼M52

39.	Syrian Petroleum Company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Siria P.O. Box: 2849 o 3378 Tel. +963 11 3137935 o 3137913 Fax +963 11 3137979 o 3137977 e-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org; Siti web: www.spc.com.sy o www.spc-sy.com	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi)	Sede: Al Adawi St., Petroleum building, Damasco, Siria Tel. +963 11 44451348 – 4451349 Fax +963 11 4445796 e-mail: mahrukat@net.sy; Sito web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.3.2012
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damasco, Siria	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano.	15.5.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	Ministero della difesa	Umayyad Square, Damasco, Siria Tel. +963 117770700	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.	26.6.2012
43.	Ministero dell'interno	Merjeh Square, Damasco, Siria Tel. +963 112219400; +963 112219401; +963 112220220; +963 112210404	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.	26.6.2012
44.	Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)		Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.	26.6.2012

▼M19

—				

▼M52

46.	General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)	Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria Tel. +963 112234930	Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime siriano e diffondendo disinformazione.	26.6.2012
47.	Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT'; alias 'SCOTRACO')	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria Sito web www.scot-syria.com e-mail: scot50@scnet.org	Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Data di costituzione: 4.7.2000; numero di costituzione: 394678; direttore: Rami Makhlouf; agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.	24.7.2012

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
49.	Cotton Marketing Organisation	Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Siria Tel. +96321223949 5/6/7/8 Email: Cmo-aleppo@mail.sy Website: www.cmo.gov.sy	Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (alias. SAA, Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasco, Siria Tel. +963 112240774	Società pubblica controllata dal regime siriano. Sostiene finanziariamente il regime.	24.7.2012

▼M49

—				

▼M52

52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria Fax 963 114471081	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.	16.10.2012
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box: 7006, Damasco, Siria	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.	16.10.2012
54.	Overseas Petroleum Trading [alias Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore); Overseas Petroleum Company]	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano. Sotto il controllo di Abdelhamid Khamis Abdullah (presidente), che è stato designato dal Consiglio, e pertanto a lui associata.	23.7.2014

▼M37

—				

▼M64

56.	The Baniyas Refinery Company (alias Banias; Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014

▼M64

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Tel. 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014

▼M52

58.	Army Supply Bureau	P.O. Box 3361, Damasco, Siria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence [alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Establissements Industriels de la Defense (EID); Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation]	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damasco, Siria o Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Siria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية) [alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]	P.O. Box 31983, Barzeh, Siria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. P.O. Box 4470, Damasco, Siria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	23.7.2014
62.	El Jazireh (alias Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Libano; Settore degli idrocarburi	Di proprietà o sotto il controllo di Ayman Jaber, pertanto associata a una persona designata.	23.7.2014

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
63.	Pangates International Corp Ltd (alias Pangates)	P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, Emirati Arabi Uniti	Agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.	21.10.2014
▼M23 64.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M52 65.	Organisation for Technological Industries (OTI) [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	P.O. Box 11037, Damasco, Siria	Controllata del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI è coinvolta nella produzione di armi chimiche per il regime siriano. Essa è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come controllata del ministero della difesa, è anche associata a un'entità designata.	7.3.2015
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT)	P.O. Box 11037, Damasco, Siria	Filiale dell'Organisation for Technological Industries (OTI) e pertanto del ministero della difesa siriano, che sono stati designati dal Consiglio. Collabora inoltre con la Banca centrale della Siria, che è stata designata dal Consiglio. Come filiale dell'OTI e del ministero della difesa, la SCIT è associata a queste entità designate.	7.3.2015
▼M64 67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-mail: info@hamsho-group.com Tel. 00963 (11) 3227530	Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un'entità designata, Hamsho International. Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime.	7.3.2015
▼M32 —				
▼M49 —				
▼M41 71.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد- Damascus Private Joint Stock Company)	Damasco, Siria	Joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Damasco, Siria	Joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Damasco, Siria	Joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
75.	Mirza	Damasco, Siria	Joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
—				

▼M64

77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipo di entità: società privata; Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime; Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio);	Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l'ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.	17.2.2020

▼M64

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio); Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico; Settore di attività: sviluppo immobiliare; Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: governatorato di Damasco; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).	La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10. Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.	17.2.2020.

▼M59

79.	Velada LLC ООО Велада	Indirizzo: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Mosca, 119530, Federazione russa Data di costituzione: 29.6.2015	Velada LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Velada LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Velada LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021

▼M59

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Indirizzo: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Mosca, Federazione russa	Mercury LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Mercury LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Mercury LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Indirizzo: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Federazione russa. Parenti/associati: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC è una società privata, collegata al Wagner Group in Siria, che opera nei settori minerario, petrolifero e del gas in Siria. Evro Polis LLC funge da società di copertura per il Wagner Group in Siria. Ha firmato una serie di contratti con il regime siriano, attraverso la società General Petroleum Corp. di proprietà dello Stato, in base ai quali riceve il 25 % dei proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas nei giacimenti presi dal Wagner Group. Evro Polis LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021

▼M65

82.	Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)	Tipo di entità: società a responsabilità limitata Data di creazione: 22 ottobre 2017 Sede: Damasco	Sanad Protection and Security Services è una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, la società sostiene il regime e ne trae vantaggio.	21.7.2022

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M67				
83.	Quarta divisione corazzata dell'esercito siriano الفرقة الرابع	Luogo di registrazione: Damasco; Sede principale: territorio del regime siriano in Siria; Persone associate: Maher al-Assad, Ghassan Belal	La quarta divisione corazzata è una delle più importanti unità militari dell'esercito siriano guidata da Maher al-Assad e comandata da Ghassan Belal. La quarta divisione corazzata è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. La quarta divisione corazzata trae inoltre profitto dall'economia bellica, in particolare dal traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Pertanto, la quarta divisione corazzata trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
84.	Neptunus LLC/Società Neptune LLC شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية نبتونس أوفرسيز المحدودة	Luogo di registrazione: Lattakia, Siria; Data di registrazione: 2017	Neptunus LLC è coinvolta nelle attività connesse al traffico di droga nel porto di Latakia. Pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Neptunus LLC è stata cofondata da Taher Al-Kayali.	24.4.2023
85.	Fondazione Areen/ مؤسسة العرين	Luogo di registrazione: Siria; Data di registrazione: 1999; Sede principale: Siria; Persone associate: Asma al-Assad (moglie di Bashar al-Assad e direttrice)	La fondazione al-Areen si presenta come una fondazione di beneficenza, ma è strettamente affiliata alle milizie del regime siriano. La fondazione al-Areen è diretta dalla moglie del presidente, Asma Al-Assad. La fondazione convoglia gli aiuti in linea con le politiche e le priorità del regime, e pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
86.	Stroytransgaz/ Стройтрансгаз	Altre informazioni: Stroytransgaz Group, Stroytransgaz (STG) Logistic, Stroytransgaz (STG) Engineering, STG Engineering	Stroytransgaz è un'impresa di costruzioni ed engineering che opera in Siria e che, tra l'altro, ha assunto il controllo delle più grandi miniere di fosfato siriane. Stroytransgaz pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	24.4.2023

▼M67

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
87.	Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Indirizzo: Palmyra Road, Homs, Repubblica araba siriana; Telefono: 00963312751122; E-mail: info@gecopham.sy; Direttore generale: Younes Ramadan	Gecopham è controllata dal ministero siriano del petrolio e delle risorse minerarie e fornisce sostegno finanziario al regime. Sostiene pertanto il regime.	24.4.2023
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Indirizzo: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasco, Siria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damasco; Data di registrazione: 19.10.2017; Sede principale: Damasco, Siria; Persone associate: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC è detenuta e gestita da Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Trae pertanto vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني (alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)	Indirizzo: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasco, Siria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damasco, Siria Data di registrazione: 18.10.2017; Numero di registrazione:/ Sede principale: Damasco, Siria; Altre informazioni: Settore: milizia divenuta società di sicurezza; Numero di telefono: +963116119331; +963943800808	Castle Security and Protection LLC è una società privata che agisce come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Castle Security è coinvolta anche nel traffico di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. La società trae pertanto vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Indirizzo: Zona rurale di Damasco; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Zona rurale di Damasco; Data di registrazione: 10.10.2018; Numero di registrazione: 2906; Sede principale: Zona rurale di Damasco, Siria; Persone associate: Muhammad Abdo Assad	Aman for Protection and Security LLC è una società di sicurezza privata che agisce come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan, fondata da Muhammad Abdo Assaad. Pertanto, trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼M52

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M73				
91.	Al-Dj Group (alias ALDJ)	Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Sede principale: Siria	Al-Dj Group è un'entità commerciale siriana, detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. In quanto holding, possiede e gestisce Freebird Travel Agency, agente di Cham Wings Airlines, che effettua frequenti voli tra la Siria e la Libia, svolgendo attività di contrabbando di mercenari e stupefacenti. Al-Dj Group è inoltre associata a Al-Tair Company, anch'essa di proprietà di Mahmoud al-Dj. Attraverso questo sistema di relazioni commerciali, in cui Al-Dj Group svolge un ruolo centrale, i voli e le navi cargo sono utilizzati per transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti. Le attività di Al-Dj Group vanno a vantaggio del regime siriano e lo sostengono nell'accesso a entrate illecite.	22.1.2024
92.	Cham Wings	Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Sede principale: Damasco, Siria	Cham Wings Airlines è un'entità commerciale siriana di proprietà di Muhammad Issam Shammout. Inoltre Cham Wings utilizza i suoi voli per effettuare trasferimento di mercenari siriani, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio, sostenendo così le attività del regime siriano. In quanto unica compagnia aerea privata in Siria, Cham Wings trae pertanto vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno.	22.1.2024
93.	Freebird Travel Agency	Luogo di registrazione: Siria, Dubai; Sede principale: Damasco, Siria	Freebird Travel Agency è un'entità commerciale siriana detenuta e gestita da Al-Dj Group, che è a sua volta detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. Freebird funge da principale agente di Cham Wings Airlines e, pertanto, trae vantaggio dal regime e gli fornisce sostegno.	22.1.2024
94.	Iloma Investment Private JSC (alias Eloma)	Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Data di registrazione: 2023; Sede principale: Damasco, Siria	Iloma Investment Private JSC è stata istituita all'inizio del 2023 per rilevare quasi la metà della proprietà dell'aeroporto di Damasco. Iloma è una società di copertura per la famiglia Assad e rientra negli sforzi del regime volti a trarre vantaggi personali dalla manipolazione dell'economia. Pertanto, Iloma sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	22.1.2024

▼M73

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼M75				
95.	Al-Aqila Company (alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)	Luogo di registrazione: Damasco, Siria Data di registrazione: 2007 Sede principale: Siria	Al-Aqila è una compagnia di assicurazioni in Siria. È detenuta e gestita da imprenditori associati al regime siriano, come Aji Najib Ibrahim. Pertanto, Al-Aqila Company sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	22.1.2024

▼B

ALLEGATO II bis

ELENCO DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Commercial Bank of Syria	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; ►C11 SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ tutti gli uffici [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Numero di telefono: +963 11 2218890 Numero di fax: +963 11 2216975 Direzione generale: dir.cbs@mail.sy	Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime.	13.10.2011

▼**M13**

ALLEGATO III

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

▼**M76**

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

▼**M76**

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼**M38**

ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Parte A	PETROLIO GREGGIO
Codice SA	Descrizione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
Parte B	PRODOTTI PETROLIFERI
Codice SA	Descrizione delle merci
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

▼B

ALLEGATO V

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ([1]) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o

b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

   i) al banco;

   ii) per corrispondenza;

   iii) per transazione elettronica; o

   iv) su ordinazione telefonica;; o

c) software che sono sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per «apparecchiature, tecnologie e software» ai sensi dell'articolo 4 si intende quanto segue:

A. **Elenco delle apparecchiature**

— apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

— apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

— apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

— apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

— apparecchiature di infezione a distanza

— apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

— apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ([2])/MSISDN ([3])/IMEI ([4])/TMSI ([5])

([1]) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

([2]) **IMSI** è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

([3]) **MSISDN** è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

([4]) **IMEI** è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

([5]) **TMSI** è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

▼B

— apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ([1])/GSM ([2])/GPS ([3])/GPRS ([4])/UMTS ([5])/CDMA ([6])/ PSTN ([7])

— apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP ([8])/SMTP ([9])/GTP ([10])

— apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

— apparecchiature forensi a distanza

— apparecchiature di motori di trattamento semantico

— apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

— apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. **Non utilizzato**

C. **Non utilizzato**

D. **«Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.**

E. **«Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.**

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

([1]) **SMS** è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).
([2]) **GSM** è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).
([3]) **GPS** è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).
([4]) **GPRS** è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).
([5]) **UMTS** è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).
([6]) **CDMA** è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).
([7]) **PSTN** è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).
([8]) **DHCP** è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).
([9]) **SMTP** è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).
([10]) **GTP** è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).

▼**M24**

ALLEGATO V bis

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 BIS, PARAGRAFO 1

N.	Descrizione	Codice NC
(1)	Carboturbi (diversi dal kerosene)	
	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)	2710 12 70
	Diversi dal kerosene (oli semifluidi)	2710 19 29
(2)	Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)	2710 19 21
(3)	Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel ([1])	2710 20 90
(4)	Inibitori di ossidazione	
	Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:	
	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri inibitori di ossidazione	3811 29 00
	Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(5)	Additivi per dissipatori statici	
	Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(6)	Inibitori di corrosione	
	Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio:	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(7)	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)	
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(8)	Deattivatori dei metalli	
	Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali:	3811 90 00

▼**M24**

N.	Descrizione	Codice NC
(9)	Additivi biocidi	
	Additivi biocidi per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(10)	Additivi miglioratori della stabilità termica	
	Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00

([1]) Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

▼M24

ALLEGATO V ter

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 *bis*, PARAGRAFO 3

N.	Descrizione	Codice NC
(1)	Carboturbi (diversi dal kerosene)	
	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)	2710 12 70
	Diversi dal kerosene (oli semifluidi)	2710 19 29
(2)	Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)	2710 19 21
(3)	Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel ([1])	2710 20 90
(4)	Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:	
	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri inibitori di ossidazione	3811 29 00
	Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(5)	Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(6)	Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(7)	Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(8)	Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00

([1]) Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

▼B

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Note generali

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

   N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

2. I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

3. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1.A **Attrezzature**

1. Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

▼B

5. Teste di pozzo di perforazione, «blowout preventer» e «alberi di Natale o croci di produzione» e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a. Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b. L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c. Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B **Attrezzature per testaggio ed ispezioni**

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

▼B

2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C **Materiali**

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2. Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D **Software**

1. «Software» appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2. «Software» appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E **Tecnologia**

1. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzazione» delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2.A **Attrezzature**

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m^2/m^3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b. scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

▼B

2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m^3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3. «Coldbox» ed attrezzature della «coldbox» non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui –120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine.

5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai –120 °C.

6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a. acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;

b. acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice «PRE (*Pitting Resistance Equivalent Number*)» superiore a 33.

▼B

Nota tecnica:

Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è:

$$PRE = Cr + 3{,}3\ \%\ Mo + 30\ \%\ N$$

14. «Pigs» (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati

Nota tecnica:

Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

15. Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m^3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

    a. serbatoi a tetto fisso,

    b. serbatoi a tetto galleggiante.

17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B **Attrezzature per testaggio ed ispezioni**

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C **Materiali**

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

    a. metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

    b. specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

▼B

c. catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d. catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e

5. additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D **Software**

1. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2. «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E **Tecnologia**

1. «Tecnologia» di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2. «Tecnologia» di liquefazione del gas naturale, compresa la «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di GNL.

3. «Tecnologia» di trasporto del gas naturale liquefatto.

4. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5. «Tecnologia» di stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di una raffineria, ad esempio:

6.1. «Tecnologia» per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

▼B

ALLEGATO VII

Attrezzature e tecnologie di cui all'articolo 12

8406 81	Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW
8411 82	Turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW
ex 8501	Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5 000 kVA.

▼**M2**

ALLEGATO VIII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 11 *bis*

Codice SA	Designazione delle merci
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.

▼M5

ALLEGATO IX

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *ter*

▼M16

L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo.

▼M5

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

   NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B del presente allegato)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione IX.A del presente allegato sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.

2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l' «utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

▼**M5**

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IX.A. **BENI**

IX.A1. **Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.A1.001	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: tributil fosfato (CAS 102-85-2) isocianato di metile (CAS 624-83-9) chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0)	
IX.A1.002	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: benzile (CAS 134-81-6) dietilammina (CAS 109-89-7) etere etilico (CAS 60-29-7) dimetiletere (CAS 115-10-6) dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0)	
IX.A1.003	Sostanze chimiche alla concentrazione di 95 % o più, come segue: 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4) butiril-colinesterasi (BCHE) dietilentriammina (CAS 111-40-0) ►**C13** diclorometano (CAS 75-09-2) ◄ dimetilanilina (CAS 121-69-7) bromoetano (CAS 74-96-4) cloruro di etile (CAS 75-3-4) etilammina (CAS 07.04.1975) esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) ossido di isopropile (CAS 108-20-3) metilammina (CAS 74-89-5) bromometano (CAS 74-83-9) monoisopropilammina (CAS 75-31-0) cloruro di obidossina (CAS 114-90-9).	

▼M5

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) piridina (CAS 110-86-1) bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) sodio metallico (CAS 7440-23-5) tributilammina (CAS 102-82-9) trietilammina (CAS 121-44-8) trimetilammina (CAS 75-50-3)	

▼M16

IX.A1.004	Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata ([1]), alla concentrazione di 90 % o più, salva diversa indicazione, come segue: Acetone, (CAS RN 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00) Acetilene, (CAS RN 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00) Ammoniaca, (CAS RN 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00) Antimonio, (CAS RN 7440-36-0) (voce 8110) Benzaldeide (aldeide benzoica), (CAS RN 100-52-7) (Codice NC 2912 21 00) Benzoina, (CAS RN 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90) 1-Butanolo, (CAS RN 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00) 2-Butanolo, (CAS RN 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90) Isobutanolo, (CAS RN 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90) T-butanolo, (CAS RN 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10) Carburo di calcio, (CAS RN 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00) Ossido di carbonio, (CAS RN 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90) Cloro, (CAS RN 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00) Cicloesanolo, (CAS RN 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00) Dicicloesilammina (DCA), (CAS RN 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99) Etanolo, (CAS RN 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00) Etilene, (CAS RN 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00) Ossido di etilene, (CAS RN 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00) Fluoroapatite, (CAS RN 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00) Acido cloridrico, (CAS RN 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00) Acido solfidrico, (CAS RN 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80) Isopropanolo, concentrazione di 95 % o più, (CAS RN 67-63-0) (Codice NC 2905 12 00) Acido mandelico, (CAS RN 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98)	

▼M16

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	Metanolo, (CAS RN 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00) Cloruro di metile, (CAS RN 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00) Ioduro di metile, (CAS RN 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90) Metilmercaptano, (CAS RN 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99) Monoetilenglicole, (CAS RN 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00) Cloruro di ossalile, (CAS RN 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90) Solfuro di potassio, (CAS RN 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85) Tiocianato di potassio (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (Codice NC 2842 90 80) Ipoclorito di sodio, (CAS RN 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00) Zolfo, (CAS RN 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00) Diossido di zolfo, (CAS RN 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05) Triossido di zolfo, (CAS RN 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10) Cloruro di dimetitiofosforile, (CAS RN 3982-91-0) (Codice NC 2853 00 90) Fosfato di tri-isobutile, (CAS RN 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85) Fosforo bianco/giallo, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (Codice NC 2804 70 00)	

([1]) Come fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

▼M5

IX.A2. **Trattamento e lavorazione dei materiali**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.A2.001	Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.	
IX.A2.002	Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl.	1A004.a

▼**M5**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.A2.003	Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari.	2B352.f.2
IX.A2.004	Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.	
IX.A2.005	Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri *Nota tecnica* *I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.*	2B352.b
IX.A2.007	Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).	2B352.a
IX.A2.008	Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009, come segue: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri) ma inferiore a 20 m^3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. Acciai inossidabili contenenti cromo in misura pari o superiore al 10,5 % e carbonio in misura pari o inferiore all'1,2 %; b. agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %;	2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

▼**M5**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m^2 e inferiore a 30 m^2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; *Nota tecnica* *I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.* e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; f. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; *Nota tecnica* 1. *I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.* 2. *La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.* g. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m^3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; h. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m^3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;	

▼**M5**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; 9. tantalio o «leghe» di tantalio; 10. titanio o «leghe» di titanio; 11. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 12. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; *Note tecniche:* 1. *I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.* 2. *Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.* 3. *I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l»8 % o più di silicio.* *Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.*	
IX.A2.009	Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue: contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri) ma inferiore a 20 m^3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in a) aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;	

▼**M5**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m^2 e inferiore a 30 m^2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; *Nota tecnica* *I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.* Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; valvole di diametro nominale pari o superiore a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; *Nota tecnica:* *La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita*. Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m^3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: materiali ceramici; ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l'8 % o più di silicio); acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo.	

▼M5

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	Note tecniche: *I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.* *Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.*	

▼M16

IX.A2.010	Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.	

▼M5

B. **TECNOLOGIE**

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.B.001	Tecnologie necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzo» degli articoli elencati nella sezione IX.A. *Nota tecnica:* *Il termine «tecnologie» comprende anche il «software».*	

▼**M5**

ALLEGATO X

ELENCO DI ARTICOLI DI LUSSO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 *TER*

1. Cavalli di razza pura

   Codici NC: 0101 21 00

2. Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 EUR per 100 grammi

   Codici NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3. Tartufi

   Codici NC: 2003 90 10

4. Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro

   Codici NC: da ex 2204 21 a ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5. Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 EUR

   Codici NC: ex 2402 10 00

6. Profumi e acque da toletta, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR ciascuno

   Codici NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

   Codici NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 EUR

   Codici NC: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

   Codici NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10. Monete e banconote non aventi corso legale

    Codici NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

    Codici NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

    Codici NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

▼**M5**

13. Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

    Codici NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 EUR; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 EUR.

    Codici NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15. Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

    Codici NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    Codici NC: 97

17. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

    Codici NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

    Codici NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80

▼**M17**

ALLEGATO XI

Elenco delle categorie di beni di cui all'articolo 11 *quater*

Codice NC ex	Descrizione dei beni
9705 00 00	1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:
9706 00 00	— scavi e scoperte terrestri o sottomarini
	— siti archeologici
	— collezioni archeologiche
9705 00 00 9706 00 00	2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni
9701	3. Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ([1])
9701	4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto ([1])
6914 9701	5. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ([1])
Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 80	6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali ([1])
9703 00 00	7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale ([1]) diverse da quelle alla categoria 1
3704 3705 3706 4911 91 00	8. Fotografie, film e relativi negativi ([1])
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione ([1])
9705 00 00 9706 00 00	10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

▼**M17**

Codice NC ex	Descrizione dei beni
9706 00 00	11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni
3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00	12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni
9705 00 00	13. a) ([2]), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
9705 00 00	b) Collezioni ([2]) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
9705 00 00 Capitoli 86-89	14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni
	15. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13
	a) aventi fra 50 e 100 anni:
Capitolo 95	— giocattoli, giochi
7013	— articoli di vetro
7114	— articoli di oreficeria
Capitolo 94	— mobili
Capitolo 90	— strumenti ottici, fotografici o cinematografici
Capitolo 92	— strumenti musicali
Capitolo 91	— orologeria
Capitolo 44	— opere in legno
Capitolo 69	— prodotti ceramici
5805 00 00	— arazzi
Capitolo 57	— tappeti
4814	— carta da parati
Capitolo 93	— armi
9706 00 00	b) aventi più di 100 anni.

([1]) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore

([2]) Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.